



*Autorità per le Garanzie  
nelle Comunicazioni*

*Consiglio Regionale  
della Calabria*

**Comitato Regionale per le Comunicazioni**

### **Co.Re.Com. Cal/Rip**

#### **DELIBERAZIONE N. 55**

**Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA      Pisano Xxxxx Xxxxx c/ BT Italia Xxxxx**

#### **IL PRESIDENTE**

Giorno 16.09.2011, nella sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, assistita dall'Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali del Comitato;

dato atto che la seduta del Comitato, prevista per oggi in cui si doveva procedere all'approvazione delle definizioni delle controversie, non si è potuta tenere per mancanza del numero legale;

ritenuto che i termini procedurali previsti dalla normativa vigente sono scaduti per tutti i ricorsi posti oggi in decisione;

considerato che per la natura provvedimento delle deliberazioni de quibus non è dato rinviare ulteriormente la decisione di essi, anche nella considerazione che la loro approvazione era stata già fissata per la seduta del 16 settembre 2011, appositamente convocata;

visto il verbale della seduta odierna che forma parte integrante del presente deliberato;

visto l'art. 3, comma 2, lettera d) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni;

Visti:

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 di approvazione del testo del codice civile;

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";



*Autorità per le Garanzie  
nelle Comunicazioni*

*Consiglio Regionale  
della Calabria*

**Comitato Regionale per le Comunicazioni**

---

gli artt. 17 e 17 bis della Delibera n. 274/07/Cons, "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

la Delibera 664/06/Cons, allegato A;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 07 dicembre 2010, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 11993, con cui il sig. Pisano Xxxxx Xxxxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società H3G Xxxxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 15 dicembre 2010 (prot. n. 8821/10), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visto, altresì, l'avviso di convocazione (prot. n. 9992/11 del 24 febbraio 2011) con cui il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 10 marzo 2011, alla relativa udienza di discussione;

Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 10 marzo 2011, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

considerato quanto segue:

**Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

Il sig. Pisano Xxxxx Xxxxx promuoveva, dinanzi al Corecom Calabria, un procedimento di conciliazione nei confronti della società BT Italia Xxxxx.

La conciliazione si concludeva con esito negativo, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento, giusto verbale del 26 novembre 2010.

Il 07 dicembre 2010, il ricorrente demandava all'adito Corecom la definizione della controversia.

Esponeva il ricorrente, di aver stipulato con BT un contratto di rete fissa (n. xxxxx), denominato Vip GO, con piano tariffario Easy, categoria business.

In particolare, le doglianze afferivano:

- 1) l'applicazione di un canone mensile superiore rispetto a quello originariamente pattuito (€ 34,00 al mese);
- 2) il ritardo nell'attivazione dei servizi voce e adsl; poiché a fronte della stipula del contratto, avvenuta il 03 marzo 2009, il servizio veniva somministrato solo a decorrere dal 13 maggio 2009;
- 3) l'attivazione di due numerazioni aggiuntive rispetto a quelle concordate;
- 4) l'indebita sospensione della linea telefonica, dall'ultima decade di settembre 2010 sino al 12 ottobre dello stesso anno;
- 5) il mancato rimborso della nota di credito n. A2010-442726, relativa al periodo 1 maggio 2010-31 maggio 2010.

### Motivi della decisione

#### 1. In tema di rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'**art. 14 del Regolamento** ed è pertanto procedibile.

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'**art. 19, comma 4, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti**, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria, giacché è limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

E' fatto salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per il maggior danno.

#### 2. Riguardo al merito.

Le doglianze dell'istante meritano accoglimento parziale, come da dispositivo.

Risulta provato che tra le parti è stato stipulato un contratto di somministrazione di servizi di telefonia mobile, di tipo *business*. Ciò emerge in modo incontrovertito dall'esame degli atti depositati dalle parti.

##### 2.1 Sull'applicazione di condizioni economiche diverse da quelle pattuite.

Il contratto stipulato tra le parti è indubbiamente un contratto di somministrazione, per cui *"una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose"*(**art. 1559 c.c.**).

Nell'ambito del contratto le posizioni giuridiche dei contraenti sono da ricomprendere nell'alveo dei diritti soggettivi, con la differenza, rispetto ai normali rapporti contrattuali, che le tariffe vengono fissate unilateralmente, senza cioè una vera contrattazione tra le parti, trattandosi di contratto per adesione. Il Gestore, infatti, propone all'utente offerte contrattuali diverse, con tariffe predeterminate, limitandosi la trattativa alla scelta tra più offerte di servizi senza intervento dell'utente sul prezzo.

Il sig. Pisano, come visto, lamenta l'applicazione di un canone mensile diverso rispetto a quello originariamente concordato. L'utente asserisce che il canone sarebbe stato fissato nella misura di € 34,00 mensili.

La domanda, tuttavia, non merita accoglimento, in quanto l'utente non ha assolto all'onere probatorio previsto a suo carico **ex art. 2697 c.c.**. Il criterio di ripartizione dell'onere della prova, infatti, assurge alla dignità di principio generale dell'ordinamento giuridico, rappresentando il naturale *discrimen* che orienta il giudicante.

L'utente, con l'istanza introduttiva del presente procedimento, si limita a dedurre la mancata applicazione delle condizioni pattuite senza produrre al riguardo alcuna prova documentale, né, d'altro canto, allega una carenza di trasparenza contrattuale.

Da altro angolo di visuale, ove si volesse invocare l'applicazione delle norme poste a tutela dei consumatori, la richiesta non potrebbe trovare accoglimento. La fattispecie *de quibus*, difatti, è insussumibile nell'alveo della disciplina del codice del consumo, giacché la *res* controversa verte su di un contratto concluso tra professionisti. Entrambe le parti, infatti, hanno agito nell'esercizio delle rispettive attività imprenditoriali.

Seguendo l'indicazione proveniente da autorevole giurisprudenza (Cass. Civ., sez. III, 10 luglio 2008), il consumatore è: *"la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di tale attività, mentre è considerato professionista tanto la persona fisica quanto quella giuridica che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del professionista non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale"*.

Conformemente, dunque, all'indirizzo appena citato, si esclude l'applicabilità nel caso di specie, delle più favorevoli norme poste a tutela del consumatore, *"omissis... poiché l'attore ha stipulato il contratto di fonia mobile, non in veste di consumatore, ma in veste di imprenditore e per il raggiungimento di scopi propri dell'attività imprenditoriale svolta"* (Giudice di Pace di Bari, Sentenza 27 marzo 2009, n. 2781).

Invero, secondo un dogma consolidato, discendente da nozioni elementari di comune esperienza, la soglia d'attenzione del professionista, riguardo al contratto ed alle sue clausole, dev'essere più elevata rispetto a quella che è lecito attendersi dal consumatore. Il professionista, infatti, è ragionevolmente più accorto del consumatore ed è in grado di intuire l'insorgere del rischio, adottando all'uopo le opportune contromisure.

D'altro canto, anche l'art. 1341 c.c. non sembra sorreggere la tesi sostenuta dall'utente/professionista. Recita, infatti, il primo comma: *"Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza"*.

Per le anzidette ragioni ed in conformità, dunque, all'orientamento seguito dalla giurisprudenza dominante in tema di onere della prova, si rigetta la domanda.

## 2.2 Con riferimento al ritardo nell'attivazione dei servizi.

Il sig. Pisano, come già accennato, deduce il ritardo nell'attivazione dei servizi telefonici voce e adsl. Afferma l'utente che a fronte della stipula del contratto, avvenuta il 03 marzo 2009, il servizio veniva somministrato solo a decorrere dal 13 maggio 2009. L'attivazione, dunque, avveniva ben oltre il termine ordinario di 10 giorni lavorativi.

Il gestore, rimasto contumace, non ha offerto la prova del contrario della quale era onerato in qualità di debitore della prestazione.

Invero, nell'ambito dei rapporti contrattuali, è principio assolutamente pacifico quello secondo cui *"in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al*

dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (Cass. Civ. n.2387/04; conf. Cassazione civile, sezione II, 20 gennaio 2010n.936). In mancanza di prova, dunque, dell'esatto adempimento da parte dell'operatore telefonico, si presume la responsabilità contrattuale di questi, giacché lo stesso non ha provato – giusta previsione ex art. 1218 c.c. – che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

L'assenza di una prova liberatoria della società Bt permette, ex adverso, di ritenere comprovata la versione dei fatti rappresentata dall'utente.

### 2.3 Circa l'attivazione di due numerazioni aggiuntive non richieste.

Il sig. Pisano lamenta, altresì, l'attivazione di due numerazioni aggiuntive rispetto a quelle concordate.

L'utente, produce una copia del rapporto di servizio che documenta l'attivazione di due linee in luogo delle quattro attivate.

Ad integrazione della prova dedotta dall'utente il Co.Re. Com. ha esperito apposite ricerche che hanno condotto all'acquisizione di una copia del prospetto relativo all'offerta Vip Go. La locandina pubblicitaria esaminata riporta la seguente dicitura: "Vip Go! Per le piccole aziende, soluzioni personalizzate.....omissis .....fino a quattro linee telefoniche analogiche o digitali".

Orbene, criteri di comune ragionevolezza fanno ritenere verosimile che l'offerta, dunque, prevedesse ab origine più di una linea, ma non necessariamente quattro.

In secondo luogo, con fax inviato il 30 settembre 2009, il sig. Pisano ha chiesto a Bt la disattivazione delle numerazioni aggiuntive, tale doglianza, però, non ha trovato, verosimilmente alcun riscontro. D'altronde, come visto, Bt non si è costituita nell'ambito del procedimento.

Alla luce degli indirizzi espressi dall'Autorità in recenti delibere, tuttavia, appare rispondente a giustizia ed equità soprassedere alla corresponsione di un indennizzo per l'indebita attivazione. Le pronunce anzidette, pur investendo ulteriori problematiche rispetto a quella *de quibus*, – giacché inerenti l'attivazione di usim senza richiesta alcuna dell'utente – le stesse possono comunque ritenersi ontologicamente assimilabili a quella in esame ed il corrispondente principio, sorregge la presente delibera in via d'analogia. Il riferimento è, in particolare, alla nota **Delibera n. 40/11/CIR**, ove l'Autorità si esprime in tal senso: "omissis ..... né la norma regolamentare né le condizioni generali di contratto prospettano, nei casi di fornitura di servizi non richiesti, la quantificazione di un indennizzo".

Appare rispondere, invece, ad esigenze d'equità la concessione, in favore dell'utente, dello storno di tutte quelle somme richieste a fronte dell'installazione delle due linee aggiuntive non richieste.

La citata delibera recita in proposito: "la normativa regolamentare prevede, nei casi attivazione di servizi o fornitura di beni non richiesti, l'obbligo per l'operatore di non pretendere alcuna prestazione corrispettiva e di provvedere, a proprie spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti o al ritiro dei beni disconosciuti (articolo 7, comma 5, delibera n. 179/03/CSP)".

Gli importi richiesti per ciascuna linea ammontano a € 5,50, così come riportati nella fattura esibita dall'utente (la n. 19466833, emessa il 13 settembre 2009). Considerata però la natura promozionale del corrispettivo previsto e stante la carenza documentale, si dispone lo storno di tutti gli importi addebitati in fattura per le due linee aggiuntive, a decorrere dall'emissione della prima bolletta sino ad oggi.

#### 2.4 Con riferimento alla sospensione dei servizi.

L'utente ha dedotto la sospensione amministrativa del servizio dall'ultima decade del mese di settembre sino al 12 ottobre 2010.

Al fine di ottenere la riattivazione della linea il sig. Pisano, con fax del 30 settembre 2010, segnalava il disservizio al gestore, comunicando l'intervenuto pagamento di una bolletta inevasa.

Orbene, il gestore contumace non ha dimostrato la legittimità della sospensione, né se essa sia stata preceduta da congruo preavviso, come invece disposto **ex art. 5, delibera 173/07/CONS.**

In conformità, dunque, al principio di ripartizione dell'onere della prova enunciato nelle già citate pronunce della **Suprema Corte (n.2387/04 e 936/10)**, merita accoglimento la richiesta dell'utente di corresponsione di un indennizzo.

#### 2.5 Circa l'istanza di rimborso della nota di credito n. A2010-442726.

Nulla osta all'accoglimento della domanda di rimborso, fatto salvo l'obbligo di subordinarlo all'esito della verifica della situazione debitoria complessiva dell'utente. In via propedeutica, si dovrà prima ricorrere all'istituto della compensazione. Solo in caso d'incapienza, poi, dovrà essere disposto il rimborso in favore dell'utente.

### 3. Indennizzi, rimborsi e storni.

All'utente andrà corrisposto un indennizzo per il ritardo nell'attivazione del servizio voce e adsl.

L'indennizzo è quantificato in applicazione dell'**art. 6, c. 2, della Carta dei servizi di B.T.**, che recita: *"Nei casi di comprovato inadempimento direttamente imputabile a BT Italia agli obblighi espressamente previsti ai precedenti punti 5.1 e 5.2, il Cliente può chiedere a BT Italia un indennizzo di 5 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 15 giorni. L'importo dovuto a titolo di indennizzo sarà imputato nel primo ciclo di fatturazione utile. Nei casi in cui il ritardo superi i 15 giorni, l'indennizzo sarà pagato in una misura che contemperi le richieste dell'abbonato con i limiti di risarcibilità del danno subito per colpa grave di BT Italia".*

Tuttavia, il calcolo dell'indennizzo, dovrà necessariamente prescindere dal vincolo prospettato all'interno della carta dei servizi, in ottemperanza al principio di proporzionalità, che presuppone una corrispondenza tra l'indennizzo erogato ed il pregiudizio subito.

In ordine al requisito temporale, Bt avrebbe dovuto garantire l'attivazione del servizio entro il termine ordinario di 10 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto (3 marzo 2009).

Così inquadrato il disservizio, va corrisposto al Sig. Pisano l'indennizzo di € 5,00 al giorno (ex **art. 6.1** della **carta dei servizi** Fastweb), per 57 gg. complessivi (dal 17 marzo 2009 al 13 maggio 2009), per ciascun servizio. L'importo totale, dunque, da corrispondere all'utente, per il ritardo nell'attivazione dei due servizi è pari a € 570,00 (cinquecentosettanta/00).

All'utente andrà, altresì, corrisposto un indennizzo per l'indebita sospensione del servizio voce e adsl, dal 01 ottobre 2010 (giorno successivo all'invio del fax), sino al 12 ottobre 2010, per 11 gg. complessivi, per ciascun servizio. Si prescinde tuttavia dal limite previsto nella carta dei servizi (5 euro al giorno) ritenendo congruo, in presenza di un'utenza business, differenziare l'indennizzo in una misura che contemperi il disagio patito dall'utente con l'esigenza di non snaturare la natura indennitaria del ristoro. Il sig. Pisano ha dedotto la tipologia libero-professionale dell'attività svolta; di guisa, rientra nelle nozioni di comune esperienza la ragionevole difficoltà incontrata nella gestione dei propri affari, per l'assenza di linea voce e adsl determinata da una sospensione illegittima, giacché non preceduta da congruo preavviso. Nonostante l'**art. 6, c. 2, della Carta dei servizi di B.T.** non



diversifichi l'indennizzo in relazione alla tipologia residenziale o affari dell'utenza, in un'ottica d'equità e proporzionalità, stante la riferibilità della sospensione ad un'utenza di tipo business, si reputa ragionevole riconoscere un indennizzo pari a € 10,00 al giorno per ciascun servizio sospeso (€ 10,00 per la linea voce e € 10,00 per l'adsl). L'importo totale, dunque, da corrispondere all'utente, per la sospensione del servizio è pari a € 220,00 (duecentoventi/00).

Si accorda, poi, come già esaminato *sub 2.3*, lo storno delle somme aggiuntive addebitate all'utente per le due linee non richieste.

Si ritiene in via equità riconoscere all'utente un'indennizzo di € 300,00 a titolo di mancata risposta al reclamo.

Si dispone, infine, la compensazione della nota di credito n. A2010-442726, relativa al periodo 1 maggio 2010-31 maggio 2010, con le somme a debito dell'utente ovvero, in caso di sussistenza di un'esposizione debitoria a carico di quest'ultimo, il rimborso dell'intero importo indicato nella medesima nota.

#### 4. Sulle spese di procedura.

L'art. 6 del Regolamento sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione" e che "quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi" vadano comunque "rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione".

A tale proposito, è d'uopo sottolineare da un lato, la partecipazione di un delegato dell'utente alla procedura di conciliazione e di definizione, dall'altro, la mancata comparizione di Bt ad entrambe le udienze.

In conformità, dunque, a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, della delibera n.173/07/CONS - a mente del quale, "Nel provvedimento decisivo l'Autorità può riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura" - si riconosce, equitativamente, al Sig. Pisano l'importo di € 200,00 (duecento/00), a titolo di rimborso spese di procedura.

Vista la proposta di decisione del Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali - Affari generali e legali di questo Comitato, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

#### DELIBERA

A) il rigetto dell'istanza, in relazione alla domanda diretta ad ottenere una riduzione del canone mensile e degli importi accessori fatturati, fatto salvo quanto *sub C*).

B) In parziale accoglimento dell'istanza presentata dal sig. Pisano, la società BT Italia Xxxxx è tenuta a riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno o bonifico bancario, le seguenti somme, determinate e calcolate come in motivazione:

- 1) € 570,00 (cinquecentosettanta/00), a titolo di indennizzo per la tardiva attivazione dei servizi, voce e adsl;
- 2) € 220,00 (duecentoventi/00), a titolo di indennizzo per l'illegittima sospensione dei servizi voce e adsl;
- 3) l'importo di € 200,00 (duecento/00), a titolo di rimborso spese di procedura.



*Autorità per le Garanzie  
nelle Comunicazioni*

*Consiglio Regionale  
della Calabria*

**Comitato Regionale per le Comunicazioni**

---

C) La società BT Italia Xxxxx è tenuta, altresì, a stornare su tutte le fatture emesse la somma prevista per le due linee telefoniche aggiuntive, disponendone il rimborso ove gli importi fossero stati già versati dal sig. Pisano.

D) Il gestore dovrà, infine, provvedere al rimborso o alla compensazione (nel caso di esposizione debitoria dell'utente) dell'importo indicato nella nota di credito n. A2010-442726, relativa al periodo 1 maggio 2010-31 maggio 2010.

Con la precisazione, che le somme riconosciute a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate di interessi legali, calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia, sino al soddisfo.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'**articolo 11, comma 4, della delibera n. 179/03/CSP**.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale, sul sito *web* dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

IL PRESIDENTE  
F.to Avv. Silvia Gulisano

V.  
IL DIRIGENTE  
F.to Avv. Rosario Carnevale